

DELIBERA N. 39/2024

**XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXX / FASTWEB SPA
(GU14/443764/2021)**

Il Corecom Puglia

NELLA riunione del Il Corecom Puglia del 28/03/2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3 recante “*L’istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*”; VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 62 del 26.10.2021, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore ad interim della Sezione “*Corecom Puglia*” al Dott. Giuseppe Musicco; VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017 RICHIAMATA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta in data 19 dicembre 2017 tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ed il Consiglio regionale della Puglia;

VISTA l’istanza di XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXX del 20/07/2021 acquisita con protocollo n. 0313481 del 20/07/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la relazione istruttoria del Dott. Eduardo De Cunto, titolare dell'incarico di E.Q. "Definizione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche";

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Nell'istanza introduttiva della presente procedura, l'istante, rappresentante legale di ente titolare di contratto con il convenuto gestore per servizi di telefonia fissa di tipo "affari", rappresenta: "in data 30/03/21 il sottoscritto ha inoltrato la richiesta di cessazione del link primario e del link di backup forniti presso la sede di Xxxxxx, 70100 Bari; in data 30/04/21 è stata emessa la ft LA00174860 sulla quale risultano addebitati i canoni dei suddetti link relativi al periodo 01/05/21 – 29/06/21 pari ad € 2163.93 +iva; ai sensi dell'art.1 comma 3 della legge 40/2007 'I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni'; occorre aggiungere che il cavo in fibra fisicamente terminato presso la sala server di via Xxxxxx in Bari (sede della Xxxxxx xxx Xxxxxxx) è stato riutilizzato in data 21/05/21 per fornire un servizio in fibra alla società Yyyyy yyyyyy yyy yyyyyyy (altra azienda che risiede nei medesimi locali) che utilizza la medesima sala server. Quindi a partire dalla data del 21/05/21 sicuramente il servizio non è stato più usufruibile dall'Ente autonomo Xxxxxx xxx Xxxxxxx". Sulla base di tali premesse, chiede l'emissione di una nota di credito a storno degli importi illegittimamente addebitati pari complessivamente ad € 2.639,99 iva inclusa.

2. La posizione dell'operatore

Nelle proprie memorie, il convenuto operatore rappresenta: Nelle proprie memorie, il convenuto operatore rappresenta: L'odierno istante, a mezzo del formulario GU14 in data 20/07/2021, chiede "l'emissione di una nota di credito a storno degli importi illegittimamente addebitati pari complessivamente ad € 2.639,99 iva inclusa". Nel merito: con riferimento a quanto allegato e dedotto con il formulario GU 14 dall'odierno istante, si deve far presente, quanto segue: l'Ente Autonomo Xxxxxx, in persona del suo commissario straordinario, ha sottoscritto, in data 08/07/2019, un rinnovo del contratto a suo tempo intercorso (vedasi "offerta economico tecnica" sottoscritta che si deposita nel fascicolo documentale) NON STANDARD, ma negoziato in modo specifico con l'utente (non si tratta, quindi, di un contratto per adesione). Senonché, l'utente, come riferito con il formulario, in data 30/03/2021, ha inviato alla deducente Fastweb richiesta di cessazione dei servizi a suo tempo richiesti. Quindi, con riferimento alla fattura contestata n.LA00174860, emessa in data 30/04/2021, di € 2.163,93 oltre iva, si deve subito precisare che tale (ultima) fattura è stata correttamente emessa da Fastweb durante il periodo di vigenza, del preavviso della disdetta contrattuale (90 giorni), così come previsto dalle Condizioni Generali di Contratto (art.17.1) e così come, del resto,

comunicato da Fastweb al Cliente con mail in data 25/05/2021 che pure si deposita in atti. Nel caso di specie, in contrario avviso a quanto riferito sul punto dall'utente, è evidente che non si applica la Legge N.40/2007, poiché il predetto utente non è ovviamente un consumatore. In particolare, per meglio precisare il discorso inter partes, si chiarisce quanta segue: il contratto de quo, non essendo un contratto standard, è stato oggetto di specifica trattativa con l'utente, il quale lo ha sottoscritto, come detto, in fase di rinnovo, in data 08/07/2019; il suddetto documento di acquisto, in atti, con allegate le Condizioni Generali di Contratto, è stato espressamente accettato e sottoscritto dal Commissario Straordinario dell'Ente; conseguentemente, nel caso di specie, non si discute di interpretazione di clausole contrattuali incerte ma, al contrario, solo e soltanto di applicazione e pedissequa lettura di chiare clausole contrattuali accettate e sottoscritte dall'utente al momento della firma del documento di acquisto; si ribadisce ancora una volta che il contratto di che trattasi non è un semplice contratto per adesione (con eventuali clausole vessatorie) ma un contratto negoziato tra il cliente e Fastweb; quindi, come detto, non è applicabile al caso di specie la disciplina prevista dalla Legge N.40/2007. Tra l'altro, si deve infine precisare, la fattura contestata, di cui Fastweb richiede all'utente il pagamento integrale, non riguarda alcun addebito relativo a canoni a scadere, ma semplicemente sono stati applicati i 90 giorni di preavviso contrattuale della disdetta inviata dall'utente, come detto, in data 30/03/2021. Conseguentemente, in virtù di tutto quanto appena allegato e dedotto dalla deducente Fastweb s.p.a., si contesta nettamente la richiesta formulata dall'Ente odierno istante, e, conseguentemente, se ne chiede l'immediato rigetto”.

3. Motivazione della decisione

Alla luce delle risultanze istruttorie, l'istanza può trovare accoglimento, per le ragioni che seguono. La L. 40/2007, all'art. 1, co. 3, fa esplicito divieto agli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica di imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Nelle proprie memorie, l'operatore sostiene che il contratto de quo si sottrarrebbe alla disciplina testé citata in ragione del suo carattere negoziato. L'esame del contratto e degli allegati in atti, tuttavia, consente di individuare le caratteristiche del contratto per adesione anche nel caso che ci occupa. Il documento, infatti, è chiaramente predisposto dal solo operatore, è accettato dall'utente “in blocco” e prevede l'accettazione di clausole predisposte per regolare un numero indeterminato di rapporti contrattuali: le stesse condizioni generali di contratto che prevedono il preavviso di novanta giorni, del resto, sin dalla denominazione, sono preordinate a un'applicazione generalizzata. Deve dunque ritenersi di essere in presenza di un contratto per adesione, che in quanto tale è regolato dalle disposizioni del c.d. “Decreto Bersani”. L'Autorità, infatti, ha più volte chiarito che detta disposizione si applica indifferentemente alle persone fisiche come alle persone giuridiche. L'Agcom ha infatti dettato, attraverso le proprie linee guida, un vademecum per la corretta applicazione delle disposizioni di settore, nel quale ha chiarito, tra l'altro, che i diversi operatori presenti sul mercato sono tenuti a non imporre vincoli o causare ritardi nella fase di recessione anche per quanto riguarda i contratti stipulati con aziende e clienti “business”. Il diritto di recesso con

preavviso non superiore a 30 giorni (in qualsiasi momento e senza applicazione di penali, salvi i costi giustificati), previsto dalla cd. “Legge Bersani” nei contratti per adesione, deve essere rispettato dagli operatori anche con riguardo ai clienti business. In ossequio alle disposizioni di legge, andranno dunque stornati, o rimborsati in caso di avvenuto pagamento, tutti gli importi addebitati nella fattura n. LA00174860, emessa in data 30/04/2021, di € 2.639,99, riferiti al periodo successivo ai trenta giorni dalla richiesta di disdetta.

DELIBERA

Articolo 1

1. In accoglimento dell’istanza formulata dall’utente, Fastweb SpA è tenuta a stornare, ovvero, in caso di avvenuto pagamento, a rimborsare mediante sconto in fattura, con maggiorazione degli interessi legali a far data dalla presentazione dell’istanza di definizione e fino all’effettivo soddisfo, la fattura n. LA00174860, emessa in data 30/04/2021, di € 2.639,99.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell’articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Bari, 28 marzo 2024

Il Dirigente ad interim del Servizio
“Contenzioso con gli operatori telefonici e le pay tv”
Dott. Vito Lagona

La Presidente
Dott.ssa Lorena Saracino

Il Direttore
Dott. Giuseppe Musicco